

CITTÀ DI
VENEZIA



IL SINDACO

Prot. del

Ordinanza n.

Oggetto: *Misure di prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica e sicurezza urbana in occasione dell'evento "Aperol Happy Together Live" che si svolgerà in Piazza San Marco, in data 29 giugno 2019.*

IL SINDACO

1

Considerato che

- in Piazza San Marco, nella giornata del 29 giugno 2019 si svolgerà un evento denominato "Aperol Happy Together Live" che attirerà in centro storico di Venezia un considerevole numero di persone in orario serale – notturno;
- il suddetto concentrazione di persone potrebbe comportare, come dall'esperienza di eventi passati, un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare contenitori di vetro spesso frantumati, malgrado la disponibilità di cestini collocati dall'Amministrazione Comunale;
- in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi anche all'aperto, soggetti malintenzionati hanno fatto uso dei così detti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Rilevato che

- la città di Venezia, per la visibilità internazionale, può essere considerata un potenziale obiettivo tenuto conto del particolare momento storico di minaccia terroristica;
- tali eventi tendono come, già realizzatesi in vari Paesi Europei, a colpire zone di massimo concentrazione di persone anche al solo fine di creare fenomeni di paura e psicosi;
- la consapevolezza di tali minacce può determinare fenomeni di panico nella popolazione, causati da scoppi, botti ed emissioni fumogene o anche semplicemente da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme come già avvenuto in passato;
- le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;

Considerato ancora che in sede di Tavolo Tecnico presso la locale Questura in data 27 agosto 2019 sono state decise, per lo svolgimento dell'evento sopracitato, una serie di misure atte a consentire, oltre alla normale fruizione della manifestazione, la gestione di situazioni di pericolo, quali:

- previsione di corridoi di emergenza;
- individuazione di vie di fuga, con l'assistenza di apposito personale;
- individuazione da parte dell'organizzazione di punti di assistenza medica e di protezione civile e di spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza;
- presenza di impianto sonoro e di un sistema di altoparlanti in grado di diffondere idonei messaggi da parte delle Autorità in caso di allarme;
- riduzione drastica della presenza di contenitori di vetro nelle aree interessate dall'evento, nelle vie di fuga e nelle aree limitrofe;

Visti

l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 276 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4, prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

l'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

l'articolo 7 bis del Testo Unico Enti Locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 276 e ss.mm.ii.), in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;

la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

il vigente Regolamento Comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Comunicato preventivamente il presente provvedimento al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 276 e ss.mm.ii.);

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, dalle ore 18,00 del giorno 29 giugno 2019 alle ore 01,00 del giorno 30 giugno 2019, e comunque fino a cessate esigenze, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico transito di: **Piazza San Marco, Piazzetta San Marco, Molo San Marco, Piazzetta dei Leoni, Calle Canonica, Calle San Basso, Calle de la Rizza, Calle Larga San Marco, Merceria dell'Orologio, Spadaria, Calle dei Specchieri, Calle del Cappello Nero, Calle dei Fabbri, Calle e Sotoportego del Cavalletto, Campo San Gallo, Sotoportego del Cavalletto, Fondamenta Orseolo, Ramo del Salvadego, Calle Larga Ascension, Frezzeria, Bocca di Piazza, Calle dell'Ascension, Calle Vallaresso, Fondamenta del Fontegheto, Ponte dell'Accademia dei Pittori** è vietato:

- il trasporto, il consumo nonché la semplice detenzione di bevande, di qualsiasi genere, conservate in contenitori di vetro, fatta eccezione per l'area interna ai pubblici esercizi e locali;

- la somministrazione nei plateatici esterni di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici in contenitori di vetro;

- l'uso e la detenzione di "spray a base di Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti della sostanza citata.

L'inosservanza dei precetti di cui alla presente è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00 (così come previsto dall'art. 7 bis, del Testo Unico Enti Locali, Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 276 e ss.mm.ii.), con pagamento in misura ridotta, sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, entro sessanta giorni dalla contestazione o notifica della violazione.

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito. All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

Vista l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia e sul sito internet (www.comune.venezia.it).

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

3

Comune di Venezia
Data: 28/06/2019, PG/2019/0329027

**Il Sindaco
Luigi Brugnaro**